



NOTAIO  
Luca Prinzi

Repertorio n.1511

Raccolta n.840

**ATTO COSTITUTIVO**

**DEL**

**NUOVO CONSORZIO DI TUTELA DEL PECORINO SICILIANO DOP  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di gennaio.

In Enna, nel mio studio.

Innanzi a me Luca Prinzi, Notaio in Enna, con studio ivi alla Via Roma n.411, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Enna e Nicosia,

sono presenti:

1)-**MANCUSO Renato**, nato a Capizzi (ME) il 30 aprile 1952, residente a Nicosia (EN) alla Contrada Spirini s.n.c.; C.F. MNC RNT 52D30 B660L; il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Nicosia (EN) alla Contrada Spirini s.n.c.; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Enna: MNC RNT 52D30 B660L; partita iva: 00545030868; R.E.A.: EN-46546;

2)-**CUCCHIARA Salvatore**, nato a Salemi (TP) il giorno 1 dicembre 1960, ivi residente alla Via Oliveto n.64; C.F. CCC SVT 60T01 H700J; il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Salemi (TP) alla Santa Domenica n.66; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani: CCC SVT 60T01 H700J; partita iva: 00717290811; R.E.A.: TP-108348;

3)-**PAGLIAROLI Lorenzo**, nato a Latina il 9 ottobre 1979, il quale interviene al presente atto nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società semplice corrente in Poggioreale (TP), al Corso Umberto I n.30, ove domicilio, sotto la ragione sociale:

"**SAPORI ANTICHI SS**"; codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani: 02429810811; R.E.A.: TP-171382, capitale sociale Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero); al presente atto autorizzato in forza dei vigenti patti sociali;


4)-**NICASTRO Lorenzo**, nato ad Aidone (EN) il 5 aprile 1953, ivi residente al Corso Cavour n.150 C.F:NCS LNZ 53D05 A098Z e **CARUSO Giuseppe**, nato ad Aidone (EN) il 4 gennaio 1964, ivi residente alla Via Joseph V. Caltagirone n.1; C.F: CRS GPP 64A04 A098M; i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della società a responsabilità limitata denominata:

"**CENTRO FORM S.R.L.**", con sede in Aidone (EN) alla Contrada Vanelle s.n.c.; ove domiciliario; codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Enna: 00473650869; R.E.A.: EN-36964; capitale sociale Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) che i suddetti componenti dichiarano interamente versato; autorizzati al

REGISTRATO A ENNA

Il 5 febbraio 2016  
N. 396 Serie 11

INVIATO TELEMATICAMENTE  
il 25 gennaio 2016  
iscritto il 5 febbraio 2016  
ed annotato al N. 1297/2016  
del Reg. Imprese di Trapani



presente atto in forza del vigente statuto sociale.

-FERRANTI Domenico, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 5 maggio 1959, ivi residente alla Via L. Pirandello n.6; C.F. FRR DNC 59E05 I356M; e FERRANTI Domenico, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 4 dicembre 1970, ivi residente alla Piazza Europa n.11 C.F:FRR DNC 70T04 I356I; i quali dichiarano di intervenire al presente atto sia nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della società a responsabilità limitata denominata:

5)-"MELIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' AGRICOLA", con sede in Santo Stefano Quisquina (AG) alla Via Libero Attardi n.6; ove domiciliario; codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Agrigento: 02483430845; R.E.A.: AG-185585; capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) che i suddetti componenti dichiarano versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero); autorizzati al presente atto in forza del vigente statuto sociale; nonché nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della società in nome collettivo corrente sotto la ragione sociale:

6)-"FERRANTI DOMENICO E C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA", con sede in Santo Stefano Quisquina (AG) alla Via Libero Attardi n.6; codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Agrigento: 00560720849; R.E.A.: AG-104473; capitale sociale Euro 15.493,69 (quindicimilaquattrocentonovantatré virgola sessantanove); autorizzati al presente atto in forza dei vigenti patti sociali;

7)-FIRPO Francesco, nato a Palermo il 29 maggio 1974, ivi residente alla Via Nuova n.103 C.F:FRP FNC 74E29 G273I, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società in accomandita semplice corrente sotto la ragione sociale:

"SOCIETA' AGRICOLA OVINI E NATURA DI FIRPO FRANCESCO & C. S.A.S.", con sede in Palermo, alla Via Nuova n.103, ove domicilio; codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo: 05392780820; R.E.A.: PA-252197, capitale sociale Euro 182.000,00 (centottantaduemila virgola zero zero); al presente atto autorizzato in forza dei vigenti patti sociali;

8)-PRESTI ANGELO, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il giorno 1 gennaio 1970, ivi residente alla Via Padre Puglisi n.23; C.F. PRS NGL 70A01 I356U; il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "AZIENDA AGRICOLA PRESTI ROSARIO DI PRESTI ANGELO", corrente in Santo Stefano Quisquina (AG) alla Contrada Molinazzo s.n.; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Agrigento: PRS NGL 70A01 I356U; partita iva: 02582150849; R.E.A.: AG-192324.

I signori Mancuso Renato, Cucchiara Salvatore, Caruso Giuseppe

pe e Ferranti Domenico nato il 5 maggio 1959, intervengono al presente atto anche al fine di accettare la carica di amministratori come loro appresso conferita.

E' altresì presente il signor:

-**TODARO Massimo**, nato a Palermo il 22 marzo 1970, ivi residente alla Via Paruta Filippo n.61; C.F. TDR MSM 70C22 G273L; il quale interviene al presente atto al solo fine di accettare la carica di amministratore come appresso conferitagli.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

#### ARTICOLO 1

##### Denominazione

Ai sensi degli articoli da 2602 a 2615-bis c.c. e dell'articolo 53 della Legge n.128/1998 come modificato dall'articolo 14 della L.21/12/99 n.526, tra i suddetti comparenti, presenti e come rappresentati, è costituito un Consorzio denominato

"NUOVO CONSORZIO DI TUTELA DEL PECORINO SICILIANO DOP", di seguito, per brevità, "il Consorzio".

#### ARTICOLO 2

##### Sede

Il consorzio ha sede legale in Poggioreale (TP) alla Via dell'Amicizia n.26.

#### ARTICOLO 3

##### Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Consorziati.

#### ARTICOLO 4

##### Scopi

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di tutelare la denominazione di origine protetta del "Pecorino Siciliano", nonchè osservare le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) ai sensi delle disposizioni del DM 12 aprile 2000.

Ai suddetti fini il Consorzio potrà esercitare tutte le attività analiticamente indicate all'art.4 dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.


#### ARTICOLO 5

##### Consorziati

Il consorzio si intende costituito non solo dai consorziati intervenuti nel presente atto, ma anche da quanti saranno ammessi in seguito a farne parte ai sensi dell'allegato statuto.

#### ARTICOLO 6

##### Patrimonio consortile



Il patrimonio consortile è illimitato ed è costituito, oltre che da quanto analiticamente indicato all'art.11 dell'allegato statuto, dal capitale consortile che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) cadauna. Il capitale consortile iniziale è fissato in Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) ed è suddiviso tra le imprese costituenti in parti uguali tra di loro (ciascuna per una quota del valore di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero)).

#### **ARTICOLO 7**

##### **Esercizi Sociali**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Organi**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale dei Consorziati;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo.

Le relative attribuzioni sono analiticamente disciplinate nello statuto come sopra allegato.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Amministrazione**

Il Consorzio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da cinque a sette componenti in cui siano rappresentate tutte le categorie di consorziati: allevatori produttori di latte, caseifici e stagionatori e/o porzionatori sulla base della rappresentatività di cui all'articolo 18 dello statuto come sopra allegato.

Per i primi tre esercizi vengono nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione, con le seguenti qualifiche, i signori, sopra generalizzati:

Presidente: Ferranti Domenico nato il 5 maggio 1959;

Vice Presidente: Cucchiara Salvatore;

Consigliere: Todaro Massimo;

Consigliere: Caruso Giuseppe;

Consigliere: Mancuso Renato.

I nominati amministratori dichiarano di accettare la carica loro conferita e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

Ai sensi dell'art.21 dello statuto viene nominato quale Sindaco unico il dott. Robino Alfredo, nato a Salemi (TP) il 3 marzo 1964, ivi residente alla Contrada Sinagia; C.F. RBN LRD 64C03 H700D; che i componenti mi dichiarano essere revisore legale ai sensi delle vigenti norme in materia (D.M. del 15.11.1999; G.U. n.100 del 17.12.1999).

I componenti si danno reciprocamente atto che il nominato Sindaco Unico accetterà (o meno) l'incarico come sopra conferitogli con successiva dichiarazione.

#### ARTICOLO 10

Il Consorzio è regolato dal presente atto costitutivo, dallo statuto allegato e da tutte le norme vigenti in materia.

#### ARTICOLO 11


Tutti i componenti delegano, fin da ora, il Presidente signor Ferranti Domenico nato il 5 maggio 1959 a provvedere a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza del consorzio e a tale fine lo autorizzano ad apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto allegato tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che saranno eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Le spese del presente atto e conseguenti sono poste a carico del Consorzio.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me in parte dattiloscritto ed in parte completato a mano su tre fogli, per nove facciate e quanto fin qui della decima e da me letto, unitamente all'allegato statuto, ai componenti che, interpellati, lo approvano.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.


F.to in originale: Renato Mancuso; Cucchiara Salvatore; Lorenzo Pagliaroli; Nicastro Lorenzo; Caruso Giuseppe; Domenico Ferranti; Domenico Ferranti; Firpo Francesco; Angelo Presti; Massimo Todaro; Luca Prinzi notaio. Vi è il sigillo.







A long, thin, and slightly curved line, possibly a signature or a mark, extends diagonally across the page from the bottom left towards the top right.





ALLEGATO "A" AL REPERTORIO NUMERO 1511/840  
STATUTO  
DEL  
CONSORZIO DI TUTELA DEL PECORINO SICILIANO DOP

Articolo 1

Denominazione

Ai sensi degli articoli da 2602 a 2615-bis c.c. e dell'articolo 53 della Legge n.128/1998 come modificato dall'articolo 14 della L.21/12/99 n.526, tra i produttori di Pecorino Siciliano DOP, è costituito il Consorzio denominato "Nuovo Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP", di seguito indicato come "Consorzio".

Articolo 2

Sede

Il Consorzio ha sede legale a Poggioreale (TP) alla Via Dell'Amicizia n.26. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite ovunque sedi secondarie, filiali rappresentanze ed agenzie.

Articolo 3

Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre due-milacinquanta (31.12.2050) ed è prorogabile dall'Assemblea dei Consorziati.

Articolo 4

Scopi


Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di tutelare la denominazione di origine protetta del "Pecorino Siciliano DOP" (segnatamente attraverso la registrazione del prodotto presso gli organi competenti ai sensi dell'art.4, secondo comma, lettera b) del D.M. 14.10.2013), nonchè osservare le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) ai sensi delle disposizioni del DM 12 aprile 2000.

A tal fine il consorzio potrà:

- ottenere e mantenere il riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF);
- tutelare la DOP da abusi vigilando sulla produzione e il commercio del formaggio del Pecorino Siciliano DOP e sull'uso della sua denominazione, promuovendone ogni utile iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni uso arbitrario, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP; comportamenti vietati dalla legge;
- promuovere la conoscenza della DOP in tutti i mercati;
- valorizzare il prodotto;
- informare i consumatori con tutti i mezzi ed iniziative;
- curare gli interessi generali della DOP.

In particolare il Consorzio potrà:

- definire programmi di miglioramento qualitativo e struttura-



le;

-collaborare con il MIPAAF alla vigilanza, tutela e difesa della DOP da abusi di concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP, comportamenti vietati dalla legge a mezzo agenti vigilatori;

-collaborare con l'Unione Europea, lo Stato italiano, le Regioni, Province autonome, enti pubblici e privati, organismi di controllo della DOP per la migliore valorizzazione e tutela della DOP stessa mettendo a disposizione la propria organizzazione;

-attuare iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementare notorietà e consumo;

-partecipare ad associazioni, società ed enti, aventi scopo analoghi, simili e in ogni modo utili al raggiungimento degli scopi consortili;

-determinare il marchio consortile la cui fruizione sarà quella di attestare l'appartenenza dei singoli consorziati al Consorzio di Tutela;

-esercitare un'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme di legge sull'uso dei marchi e contrassegni consortili nonché della denominazione in conformità delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti, promuovendo per la tutela degli stessi, tutte le azioni anche giudiziarie necessarie per impedire e reprimere abusi ed irregolarità in materia;

-stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei consorziati per il conseguimento delle finalità consortili;

-svolgere azioni di valorizzazione del prodotto;

-promuovere e svolgere programmi di indagine, di ricerca scientifica applicata e tecnologica di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel settore lattiero - caseario, di interesse diretto o indiretto, nella produzione del formaggio "Pecorino Siciliano DOP";

-organizzare e fare funzionare tutti quei servizi che possano essere utili per il conseguimento delle proprie finalità e per agevolare le attività dei produttori riconosciuti dall'organo di controllo, siano essi associati e non.

Il Consorzio per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà altresì collaborare con le istituzioni pubbliche e private che si occupano di zootecnia, casearia ed agricoltura in genere.

#### Articolo 5

##### Conсорziati

Il Consorzio in conformità di quanto disposto dalla legge, garantisce la possibilità di associazione a tutte le categorie interessate alla filiera di produzione del "Pecorino Siciliano DOP".

Possono essere ammessi a far parte del Consorzio:

a) i produttori di latte, singoli o associati;

b) i caseifici costituiti in qualsiasi forma giuridica;

c) gli stagionatori e/o porzionatori singoli o associati.  
Tutti i consorziati devono essere inseriti nel sistema di controllo della DOP Pecorino Siciliano.

Non possono essere consorziati i falliti non riabilitati e le persone fisiche che non abbiano la piena capacità di agire.

La domanda scritta di adesione deve essere rivolta al Consiglio di Amministrazione precisando la/le categorie di associazione (produttori di latte; caseifici; stagionatori e/o porzionatori).

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio decide in merito. In caso di diniego il ricorso va presentato entro 30 (trenta) giorni al Collegio Arbitrale.

#### Articolo 6

##### Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a consorziato deve essere presentata unitamente alla quota di iscrizione, al Consiglio di Amministrazione e deve contenere i dati anagrafici del richiedente, i dati relativi all'azienda, nonché l'impegno ad osservare lo statuto, il disciplinare di produzione, i regolamenti del Consorzio approvati dal MIPAAF e gli obblighi derivanti dalle delibere adottate dagli organi consortili.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, delibera il Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, la domanda si intende respinta.

Il consorziato ammesso sarà iscritto, all'atto della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, nel libro generale dei Consorziati.

Contro l'eventuale decisione negativa del Consiglio di Amministrazione - sia che la stessa derivi da una decisione dello stesso C.d.A., sia che derivi dalla mancata risposta del medesimo entro il termine di 60 (sessanta) giorni suddetto - l'interessato può ricorrere, entro il termine di 30 (trenta) giorni al Collegio Arbitrale.


Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica, occorre inoltre allegare alla domanda: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, delibera di adesione al Consorzio con l'indicazione della persona che rappresenterà l'Ente in seno al Consorzio, breve relazione sull'attività dell'Ente, elenco dei soci con l'indicazione dei dati conoscitivi relativi a ciascun azienda.

#### Articolo 7

##### Obblighi dei Consorziati

I consorziati hanno l'obbligo:

- a) di osservare e fare osservare lo statuto;
- b) di versare i contributi a norma del presente statuto;
- c) di apporre all'origine, sul formaggio prodotto nell'annata, i marchi consortili eventualmente adottati, secondo le norme previste dai regolamenti, salvo espressa dispensa da



parte del Consiglio di Amministrazione.

I regolamenti del Consorzio diventano efficaci solo dopo l'approvazione da parte del MIPAAF.

#### **Articolo 8**

##### **Diritti dei Consorziati**

Fermi restando gli obblighi di cui al precedente articolo 7, l'appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato di ottenere l'assistenza ed i vantaggi previsti dal presente statuto e dalle iniziative attuate dal Consorzio.

#### **Articolo 9**

##### **Recesso, decadenza ed esclusione**

La qualità di consorziato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Ogni consorziato può recedere dal Consorzio in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno giorni 90 (novanta) rispetto alla data in cui il recesso produrrà i suoi effetti. Il recesso va comunicato, nei tempi sopra indicati, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione ovvero a mezzo posta elettronica certificata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione può essere comminata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato:

-che commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e segnatamente quando con la sua condotta nello svolgimento dell'attività produttiva, commerciale o con altri atti, rechi pregiudizio al prestigio del consorzio e/o ne danneggi l'opera;

-che sia moroso per oltre tre mesi nel pagamento delle quote, dei contributi annuali e di tutto quanto, a qualsiasi titolo dovuti al Consorzio.

#### **Articolo 10**

##### **Effetti del recesso, della decadenza e dell'esclusione**

Fatto salvo quanto sopra stabilito in relazione al preavviso, la dichiarazione di recesso ha effetto immediato. Restano in ogni caso fermi gli obblighi del consorziato, derivanti da decisione degli organi competenti, in relazione all'esercizio nel corso del quale il recesso produce i propri effetti.

La decadenza e l'esclusione hanno effetto all'atto della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo il ricorso al Collegio Arbitrale.

La perdita di qualità di consorziato, da qualunque causa dipenda, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati, né alcun diritto alla liquidazione di quote del fondo consortile.

#### **Articolo 11**

##### **Patrimonio Consortile**

Il patrimonio consortile è illimitato ed è costituito:

a) dal capitale consortile che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) cadauna.

Il valore della quota potrà essere variato dall'Assemblea dei consorziati.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;

b) dalla quota annuale di associazione fissata dall'Assemblea;

c) dai versamenti effettuati dai consorziati per i contributi annuali per i programmi di attività;


e) dai versamenti effettuati dai consorziati per contributi straordinari;

f) dai contributi derivanti dalle attività di cui alla legge 526/1999 dovuti ai sensi del DM 12 settembre 2000, n.410 da tutti i caseifici anche se non partecipanti al Consorzio;

g) dal fondo legale eventualmente costituito ai fini mutualistici e da qualsiasi altro fondo costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri per scopi di iniziative consortili, propaganda, assistenza, previdenza e mutualistica;

h) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e lasciti divengano di proprietà del consorzio.

Per tutta la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i propri diritti sul fondo medesimo.



#### Assemblea: disposizioni generali

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. L'Assemblea dei consorziati, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei consorziati, e le sue delibere, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i consorziati compresi i non intervenuti o i dissenzienti.

14.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i consorziati che:

- a) siano iscritti al relativo libro almeno tre mesi prima del giorno fissato per l'assemblea;
- b) siano in regola con il pagamento dei contributi consortili;
- c) siano regolarmente iscritti all'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero competente.

14.3 Ogni consorziato può farsi rappresentare da altro consorziato a mezzo delega scritta e la relativa documentazione è conservata agli atti del Consorzio. Ogni consorziato non può rappresentare più di due consorziati;

14.4 L'assemblea è ordinaria e straordinaria, secondo quanto appresso analiticamente previsto.

14.5 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza di seconda convocazione. Detto giorno non potrà in ogni caso coincidere con quello della prima convocazione.

L'avviso deve essere comunicato ai consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica (anche certificata), fax o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine suddetto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei consorziati aventi diritto al voto. La richiesta dovrà indicare gli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i consorziati, anche a mezzo delega, e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e (ove nominato) di controllo. Tuttavia, in tal caso, ciascuno dei partecipanti, può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente l'Assemblea è presieduta dal soggetto individuato a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato a maggioranza assoluta dei presenti. L'assistenza del segretario

non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

14.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; ovvero, nel caso di verbale redatto da un notaio, dal Presidente e dal Notaio.

Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Le votazioni sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si fanno per alzata di mano, salvo che l'Assemblea, a maggioranza, non disponga diversamente.

#### Articolo 15

##### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

15.1 L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale organo di controllo;
- c) sull'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, salva in ogni caso, ove richiesta dalla legge, l'approvazione da parte del Ministero competente;
- d) su tutte le altre materie non attribuite dalla legge, dalle norme vigenti in materia e dal presente statuto ad altri organi del Consorzio;

15.2. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sull'adozione e sulle modifiche del disciplinare di produzione;
- c) sulla proroga della durata del Consorzio;
- d) sulla scioglimento anticipato del Consorzio e sulla conseguente nomina dei liquidatori;
- e) e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Le delibere dell'assemblea straordinaria saranno sottoposte all'approvazione del Ministero competente, ove sia previsto dalle norme vigenti in materia.

#### Articolo 16

##### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

16.1 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di un numero di consorziati che rappresenti almeno la metà dei voti secondo i criteri analiticamente indicati all'art.17;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero di consorziati presenti, anche a mezzo delega.

16.2 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta secondo i criteri analiticamente indicati all'art.17.

16.3 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di un numero di consorziati che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) dei voti secondo i criteri analiticamente indicati all'art.17;

b) in seconda convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di un numero di consorziati che rappresenti almeno la metà dei voti secondo i criteri analiticamente indicati all'art.17.

16.4 Fatto salvo quanto appresso stabilito, l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti secondo i criteri analiticamente indicati all'art.17.

Per l'approvazione delle materie di cui al superiore art.15.2, lettere a), b), c) e d) è in ogni caso richiesta la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i consorziati secondo i criteri analiticamente indicati all'art.17.

Sono in ogni caso fatti salvi i diversi quorum costitutivi e deliberativi previsti da norme inderogabili.

#### Articolo 17

##### DIRITTO DI VOTO

17.1 Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato ed idoneo alla certificazione, determinata per classi, al medesimo attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllato e dichiarato idoneo alla certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato per la medesima categoria nell'anno solare precedente.

17.2 Nel caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata alle attività degli organismi di controllo, i valori di rappresentatività sono i seguenti:

-66% (sessantasei per cento) alla categoria dei caseifici;

-24% (ventiquattro per cento) alla categoria degli allevatori produttori di latte;

-10% (dieci per cento) alla categoria degli stagionatori-porzionatori.

17.3 Nei casi non rientranti nel superiore punto 17.2, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al consorzio.

17.4 La determinazione del numero e dell'ampiezza delle classi di cui al presente articolo verranno definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo del "Pecorino Siciliano DOP" secondo quanto previsto nei D.M. nn.61413 e 61414 del 12 aprile 2000.

#### Articolo 18



### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da cinque a sette componenti secondo i criteri di rappresentatività di cui al superiore art.17.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il primo Presidente ed il Primo Vice-Presidente vengono nominati dai consorziati in sede di costituzione del Consorzio.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di impedimento, dimissioni, assenza per più di tre volte senza giustificato motivo od altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei consiglieri mancanti. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri o in caso di dimissioni dell'intero consiglio, si applica l'articolo 2386 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica e le decisioni e/o delibere sono prese a maggioranza dei voti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata, e-mail, fax o telegramma e dovrà indicare data, ora, luogo ed argomenti da trattare e dovrà essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data di prima convocazione.

Le adunanze sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro mansioni se così deliberato dall'Assemblea dei consorziati.

### **Articolo 19**

#### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione ed esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ed il funzionamento del Consorzio stesso.

Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dei consorziati;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- c) deliberare, sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati o sull'eventuale esclusione degli stessi;
- d) depositare la situazione patrimoniale così come previsto dal Codice Civile;
- e) predisporre il bilancio consuntivo ed approvare il bilancio preventivo;
- f) approvare i preventivi e consuntivi di spesa, proposti da eventuali altre sedi periferiche;
- g) fissare la quota di ammissione dei consorziati;
- h) determinare i vari contributi dovuti al Consorzio;
- i) proporre al Ministero il Disciplinare di Produzione e le sue eventuali modifiche deliberate dall'assemblea straordinaria;
- l) approvare programmi di miglioramento qualitativo e strutturale;
- m) approvare programmi di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 102/2005;
- n) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili;
- o) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitrii, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato;
- p) deliberare sui casi di violazione dello statuto, delle delibere e dei regolamenti;
- q) decidere l'apertura di sedi ed uffici periferici;
- r) nominare un Direttore Tecnico, stabilendone compiti e retribuzione;
- s) nominare un Direttore Amministrativo, stabilendone compiti e retribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabili, parte delle competenze di cui sopra al Presidente, al Vice-presidente, ad uno o più Consiglieri.

#### Articolo 20

##### Presidente e Rappresentanza

Presidente del Consorzio è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ad esso spetta la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

In caso di urgenza il Presidente può assumere delibere su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica della prima riunione valida del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria.

La firma sociale può essere delegata anche ad uno o più consiglieri ed a procuratori per l'esecuzione di particolari incarichi.

Il Presidente può inoltre predisporre e proporre per il finanziamento ad enti pubblici e/o privati, progetti per la promozione, per lo sviluppo, per la ricerca, per la tutela e valorizzazione del Pecorino Siciliano DOP.

#### Articolo 21

##### Organo di Controllo

L'assemblea dei consorziati può nominare, se obbligatoriamente previsto dalle leggi in vigore o anche facoltativamente, un Collegio di tre Sindaci e due supplenti o, ove consentito, un sindaco unico, scelti in ogni caso fra i professionisti iscritti al Registro dei revisori previsto dalle leggi vigenti al momento della nomina. Il Collegio dei Sindaci o il sindaco Unico durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

#### Articolo 22

##### Clausola Compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere fra i consorziati, ovvero fra i consorziati ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da 3 (tre) membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Consorzio. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

#### Articolo 23

##### Libri sociali

Sono libri obbligatori:

- a) libro dei consorziati;
- b) libro delle adunanze dell'Assemblea dei consorziati;
- c) libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d) libro dei verbali dell'Organo di Controllo.

#### Articolo 24

##### Regolamento Interno

L'attività operativa del Consorzio può essere disciplinata da un Regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, salva l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ove necessaria.

#### Articolo 25

##### Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio si scioglie nei casi previsti dalle norme vigenti in materia e dal presente statuto.

Ai sensi dell'art.4, secondo comma lettera c) del D.M. 14.10.2013, il Consorzio non può essere sciolto prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stato costituito. Si applicano, in quanto compatibili con le norme vigenti in materia e previste dal presente statuto, gli articoli 2485, 2486, 2487 c.c..

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sarà devoluto ad Enti che si occupano di iniziative zootecniche di pubblica utilità secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Consorziati.

#### Articolo 26

##### Rinvio

Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.

F.to in originale: Renato Mancuso; Cucchiara Salvatore; Lorenzo Pagliaroli; Nicastro Lorenzo; Caruso Giuseppe; Domenico Ferranti; Domenico Ferranti; Firpo Francesco; Angelo Presti; Massimo Todaro; Luca Prinzi notaio. Vi è il sigillo.

La presente copia composta di 20 fascicoli  
è conforme all'originale esistente presso questo studio  
Si rilascia per gli usi esmentati  
Enna, li 10 febbraio 2016

